



## COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

**Data Delibera: 08-01-2018**

**N°Delibera: 3**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: ESERCIZIO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORI DEL BILANCIO 2018 - DISPOSIZIONI**

L'anno **duemiladiciotto** addì **otto** del mese di **Gennaio** alle ore **13:30** nella **SALA ADUNANZE**, si è riunita la **Giunta Comunale** in seduta **ordinaria** :

N°	Cognome e Nome	Qualifica	P/A
1	PIROZZI ANDREA	SINDACO	Presente
2	BIONDO VERONICA	ASSESSORE	Presente
3	CIOFFI ANNA	ASSESSORE	Presente
4	CRISCI PASQUALE	ASSESSORE	Presente
5	DE LUCIA CARMINE	ASSESSORE	Presente
6	NUZZO MICHELE	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.

Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento trattato all'ordine del giorno.

**GIUNTA COMUNALE**

ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;

Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;

**DELIBERA**

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.

**Oggetto: Esercizio e Piano Esecutivo di Gestione Provvisori del Bilancio 2018 - Disposizioni**  
La Giunta Comunale

**Visto** l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale dispone che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

**Constatato** che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 è differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018;

**Richiamato** l'articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale testualmente dispone:

*1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del Fondo Pluriennale Vincolato.*

*2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

*3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*

*4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui*

*si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del Fondo Pluriennale Vincolato.*

*5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al Fondo Pluriennale Vincolato, con l'esclusione delle spese:*

*a) tassativamente regolate dalla legge;*

*b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*

*c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

*6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).*

*7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”;*

**Constatato** che:

- il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 5 del 27 marzo 2017, esecutiva, ha approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- il Bilancio approvato dal Consiglio Comunale nella struttura di cui all'articolo 165 dell'ordinamento contabile rappresenta atto fondamentale di indirizzo strategico contenente i programmi pluriennali da realizzare nel triennio 2017-2019;
- con il Bilancio di previsione approvato dal Consiglio, a ciascun Servizio è stato affidato un complesso di mezzi finanziari, specificati nei macroaggregati assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio;

**Richiamato** il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 - come modificato dal Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 - concernente “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

**Evidenziato** che secondo l'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 118/2011, rubricato «Piano dei conti integrato» “...al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91...”;

**Atteso:**

- che il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti

economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;

- che ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello;
- ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello;

**Constatato** che anche per il vigente bilancio, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali risulta inserito il Fondo Pluriennale Vincolato, in entrata determinato, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, mentre in spesa per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa, determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato;

**Constatato** che le Amministrazioni Pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 ed ai principi contabili applicati:

- della programmazione (allegato n. 4/1);
- della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

**Preso atto** del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Evidenziato** che si applicano in caso di esercizio provvisorio i medesimi principi relativi agli impegni di spesa e alle regole di copertura finanziaria della spesa, fissati dal predetto *Allegato n. 4/1, punto 5*;

**Constatato** che con riferimento al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al predetto *Allegato n. 4/2*, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del Responsabile del Servizio Finanziario;

**Atteso** che al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'Organo di Revisione, delibera una variazione del Bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

**Considerato** che, se nel corso dell'esercizio provvisorio il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunta evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto relativo), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio e si rende necessario procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue

secondo le regole della gestione provvisoria;

**Considerato** che secondo l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, la gestione dell'esercizio provvisorio deve essere ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso dell'esercizio degli equilibri di bilancio (Delibera n. 8 della Corte dei Conti Sezione Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014);

**Richiamata** la propria Deliberazione n. 101 del 12 giugno 2017, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, e dall'elenco degli obiettivi in conformità con il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27 marzo 2017;

**Richiamata**, altresì, la propria Deliberazione n. 42 del 6 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2017-2019, presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, come ratificata dal Consiglio Comunale con Atto n. 4 del 27 marzo 2017;

**Dato atto** che i suddetti documenti contengono i risultati che l'Amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, da parte dei Responsabili dei Servizi;

**Constatato** che il P.E.G. assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'Ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del Bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

**Rilevato** che il P.E.G., con l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità, favorisce di conseguenza il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

**Constatato** infine che nel P.E.G. devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- la puntuale programmazione operativa;
- l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti;

**Evidenziato** che gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio e che le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere;

**Constatato:**

- che la struttura del P.E.G. deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'Ente per Centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;

- che in ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal Bilancio finanziario ed in tale ambito, il P.E.G. riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi;

**Visto** l'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

**Visto** l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che *“nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli Enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”*;

**Visto** l'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, il quale dispone che *“gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”*;

**Richiamato** il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29 gennaio 2013, esecutiva;

**Considerato** che l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato, i Responsabili dei Servizi, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'articolo 183, del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000 e, in generale, alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

**Atteso** che i poteri dirigenziali in ordine agli atti di gestione dell'Ente spettano in via esclusiva e possono essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative;

**Ravvisato** inoltre che è di competenza della Giunta comunale, in quanto Organo di indirizzo politico, l'assunzione dei seguenti atti, la cui elencazione peraltro assume un valore a livello esemplificativo, giacché l'adozione di provvedimenti da parte dell'Organo collegiale avviene sempre laddove per gli stessi esistono margini di discrezionalità, circa il contenuto dell'atto da assumere e comunque quando gli atti non avendo per fine la gestione dei servizi, non rientrano nelle attribuzioni dei responsabili stessi:

- approvazione di progetti esecutivi e varianti dei medesimi;
- provvedimenti circa l'attuazione dei lasciti e donazioni;
- approvazione delle transazioni;
- ogni altra funzione attribuita dalla legge;

**Ritenuto** che i Responsabili dei Servizi debbano provvedere all'adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti nei programmi dell'Ente;

**Visto** l'articolo 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, comma 9-bis così come integrato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio, convertito nella Legge n. 35 del 4 aprile 2012;

**Ravvisato** che ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il

Segretario generale è incaricato dell'adozione, in via sostitutiva, degli atti necessari ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, oltre ad adottare gli opportuni provvedimenti in caso di contrasto di iniziative tra i Responsabili dei Servizi;

**Stabilito** pertanto di assegnare ai suddetti Responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma riferite all'anno 2018 nonché gli obiettivi operativi e strategici di cui al piano delle performance per il triennio 2017-2019, che si danno per allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante ed essenziale;

**Rilevata** l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopracitati Responsabili;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

**Visto** il modello organizzativo generale;

**Visto** il regolamento comunale dei controlli interni;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

### **Delibera**

Per quanto in premessa indicato per costituirne parte integrante e sostanziale,

1. Di **prendere atto** che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione finanziario, è *consentito esclusivamente un esercizio provvisorio nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria ovvero per l'anno 2018 e che si effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 2017 e degli stanziamenti di competenza al netto del Fondo Pluriennale Vincolato;*

2. Di **dare atto** altresì che nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

b) possono essere disposti pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

c) non è consentito il ricorso all'indebitamento e possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

d) è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

e) possono essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del



2018, secondo esercizio del Bilancio di Previsione 2017-2019, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al Fondo Pluriennale Vincolato, con l'esclusione delle spese:

- i. tassativamente regolate dalla legge;
  - ii. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - iii. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- f) i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui alla precedente lettera e) sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-quater) del TUEL;
- g) sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies del T.U.E.L., quelle riguardanti le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

3. Di **riassegnare** ai Funzionari Responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma, riferite all'esercizio 2018, come approvate dal Bilancio di previsione 2017-2019, nonché gli obiettivi operativi e strategici di cui al piano delle performance per il triennio 2017-2019, approvati con propria Deliberazione n. 101 del 12 giugno 2017, che si danno per allegati al presente Atto, per costituirne parte integrante ed essenziale;

4. Di **riservarsi** l'adozione della variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del Risultato di Amministrazione, al fine di disporre l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal Principio Applicato della Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;

5. Di **comunicare** la presente deliberazione al Tesoriere comunale unitamente all'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza riguardanti il corrente anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio, già previsti nel Bilancio di previsione 2017-2019, ultimo approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dello stesso esercizio precedente, indicanti - per ciascuna Missione, Programma e Titolo - gli impegni già assunti e l'importo del Fondo Pluriennale Vincolato;

Con separata votazione, valutate le ragioni d'urgenza, all'unanimità, viene **dichiarata** l'immediata eseguibilità del presente Atto, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

**Oggetto: ESERCIZIO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORI DEL BILANCIO 2018 -  
DISPOSIZIONI**

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente**  
**Rag. ANDREA PIROZZI**

**Il Segretario**  
**Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO**

---